



COMUNE DI BRUSIO

REGOLAMENTO STRADALE

I. SUDDIVISIONE E PROCEDURA

Art. 1

Suddivisione

Le strade sul territorio comunale si suddividono in :

- a) strade di congiunzione
- b) strade boschili
- c) Vie mulattiere (o di traino) pubbliche
- d) strade rurali
- e) sentieri pubblici

Art. 2

Strade comunali

Le strade di congiunzione , quelle boschili e le vie mulattiere pubbliche sono di proprietà del Comune.

L'ispettorato forestale e stradale ne tiene l'elenco e al caso lo aggiorna a mano del Consiglio comunale.

Art. 3

Strade rurali

Le strade rurali appartengono di regola ai Consorzi di bonifica fondiaria, con l'eccezione di quelle che in virtù dell'iscrizione a Registro fondiario sono da considerare private.

Al più tardi al momento dello scioglimento dei consorzi , il Comune assume la proprietà di tutte le strade rurali che non sono state attribuite ai privati. Al riguardo delle strade rurali , fino all'assunzione da parte del Comune , sono applicabili gli statuti consorziali , la legge comunale sul promuo- vimento delle opere pubbliche e la legge cantonale sulla bonifica fondiaria. Al momento dell'assunzione da parte del Comune , le strade consortili ven- gono suddivise in strade di interesse pubblico e strade di interesse privato e sono sottoposte al presente regolamento.

Art. 4

Sentieri

I sentieri pubblici necessari al passaggio dei pedoni , possono appartenere totalmente o parzialmente a privati , enti o al Comune

II. COSTRUZIONE,CORREZIONE E MANUTENZIONE

Art. 5

Strade comunali

Il Comune costruisce , corregge e mantiene le strade di congiunzione , le le strade boschili e le mulattiere pubbliche , con i relativi ponti, piazze di scambio e posteggi.

Previa consultazione delle frazioni , eventualmente anche di enti e privati , il Consiglio comunale decide corpo stradale , larghezza , pendenza ,riasset- to delle vie , ordine di precedenza nella costruzione e nella sistemazione delle stesse.

Art. 6

Strade rurali

E' compito dei Consorzi di bonifica fondiaria costruire , correggere e mantenere le strade rurali , con i rispettivi ponti , piazze di scambio e posteggi, conformemente alle normative elencate dall'art. 3 cpv. 3.

In seguito all'assunzione da parte del Comune , la manutenzione delle strade di interesse pubblico ricade completamente a carico del Comune , quella delle strade di interesse privato viene regolata dal " Regolamento per l'uso e la manutenzione delle strade agricole realizzate dai consorzi raggruppamento terreni Brusio e non assunte dal Comune di Brusio per la manutenzione.

Art. 7

Sentieri

Alla correzione e manutenzione dei sentieri pubblici provvede il Comune , previo accordo con frazioni, enti turistici e privati.

Art. 8

Diritto ad una strada

Ogni agglomerato o gruppo di almeno cinque case, abitate tutto l'anno ha diritto ad una strada di transito o di congiunzione.

La decisione spetta al Consiglio comunale , che fissa anche le norme di costruzione.

Art. 9

Finanziamento

Per strade di congiunzione , boschili , rurali , per vie mulattiere e sentieri il Comune può spendere quanto verrà preventivato anno per anno.

Per la ripartizione delle spese di costruzione e correzione delle vie e sentieri, se giustificato , il Consiglio comunale può decidere di applicare la procedura concernente i contributi dei partecipanti alle opere pubbliche (procedura di comprensorio) conformemente all'Ordinanza del Comprensorio del Cantone dei Grigioni.

III. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10

Uso delle strade

L'uso delle strade comunali , di quelle consorziali e dei sentieri pubblici è libero a tutti nei limiti delle prescrizioni della polizia stradale cantonale, come pure di particolari divieti comunali.

E' proibito " strascicare " legname (tronchi) nelle strade di congiunzione.

E' pure proibito slittare , sciare , pattinare nelle strade di congiunzione.

Con il consenso del Cantone , questa proibizione vale anche per la strada cantonale.

Art. 11

Vigilanza

Tutte le vie e sentieri sul territorio comunale sono sotto la vigilanza del Consiglio comunale.

Art. 12

La sorveglianza è esercitata dall'ispettorato forestale e stradale , conformemente a questo regolamento e della legge stradale cantonale con le relative ordinanze .

Esso è responsabile di tutte le operazioni stradali (manutenzione , polizia stradale) e ne tiene la registrazione.

Sorveglianza

Art. 13

La circolazione è limitata a veicoli e automezzi corrispondenti alla portata delle rispettive strade e ponti.

Previa l'approvazione del Cantone per le vie di congiunzione , il Comune può limitare o proibire la circolazione a categorie di veicoli sulle strade comunali.

Limitazione nella circolazione

Art. 14

Terzi che sporcano o danneggiano le strade , posteggi o sentieri , oppure li sfruttano in modo straordinario devono riassetarli parzialmente o totalmente a proprie spese.

Danni cagionati da terzi.

Art. 15

Qualunque mutamento di strade o sentieri pubblici sul territorio comunale (compresa la posa di condotti, cavi ecc.) necessita dell'approvazione del Consiglio comunale.

Nelle vie pubbliche è proibito depositare materiali di ogni sorta .

L'ispettorato stradale può concedere depositi temporanei che non compromettono la sicurezza della circolazione.

Mutamenti stradali

Art. 16

Per fabbricati nuovi e ampliamenti di edifici esistenti va osservata la distanza di almeno m1 3.00 , rimesse , opifici m1 4.00 ; per apiari , letamai m1 6.00 e per fontane m1 3.00 dalla strada.

Distanze legali

Art. 17

Muri di cinta e siepi , morte o vive , devono essere mantenuti in ordine in modo da non disturbare la circolazione.

Allontanamenti o riparazioni devono essere eseguiti a spese del proprietario , entro il termine fissato dall'ispettorato forestale.

Muri di cinta e siepi

Art. 18

E' proibito condurre scoli di qualsiasi genere verso strade e sentieri pubblici Ove esistono delle fognature , l'acqua delle grondaie dei fabbricati deve essere immessa nelle stesse se non c'è altra possibilità. Altrove va raccolta e accompagnata fino al suolo, rendendola innocua per la strada.

Dove non ci sono cunette o selciato è proibito condurre acqua su strade o sentieri pubblici.

Acque e scoli

E' proibito lasciare correre acqua irrigua su strade o sentieri pubblici.

Si dovranno condurre a scoli trasversali o sotterranei lungo canali.

Art. 19

In casi ben motivati , il Consiglio comunale è autorizzato a fare delle eccezioni concernente l'uso delle vie e dei sentieri pubblici (trasporti , transiti, depositi ecc.) ed a ridurre le distanze per nuovi fabbricati ed altre costruzioni e specialmente in quei casi in cui ne deriva un vantaggio generale e di nessun danno per la viabilità già esistente in quella zona e che la situazione stessa lo consiglia o lo impone.

Casi speciali

Art. 20

Sono incaricati di inoltrare denunce per trasgressioni stradali: l'ispettore forestale stradale , gli stradini comunali e quelli cantonali , i presidenti dei Consorzi di raggruppamento , i consiglieri comunali.

Denunce

Art. 21

In quanto non sono applicabili le norme del codice penale, le denunce a questo regolamento saranno trattate dalla Commissione del Consiglio comunale.

Su proposta dell'ispettorato forestale e stradale la Commissione punirà i contravventori con multe da 20.- a 100.- fr. , oltre al risarcimento dei danni cagionati.

In casi di recidiva (che si prescrive dopo tre anni) , la multa sarà raddoppiata.

Contravvenzioni

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Per quanto non è espressamente stabilito in questo regolamento fanno stato:

- legge comunale sul promuovimento delle opere pubbliche
- legge stradale cantonale , con rispettiva ordinanza di esecuzione e polizia stradale.
- Codice civile svizzero e relativa legge di introduzione.
- regolamento per l'uso e la manutenzione delle strade agricole realizzate dai CRT non assunte dal Comune per la manutenzione.

Legislazione statale

Art. 23

Il Consiglio comunale è incaricato dell'esecuzione ed interpretazione di questo regolamento .

L'elenco attuale delle vie e dei sentieri segue in appendice.

Il regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'assemblea comunale del **13 dicembre 1998** abrogando tutte le disposizioni anteriori in materia stradale , particolarmente il regolamento stradale accettato dall'assemblea comunale il 12.04.1964

Applicazione e entrata in vigore